



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO MARIA CIRILLO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

Oggetto

Sentenza di accoglimento di opposizione agli atti esecutivi – Appello – Inammissibilità.

Ud. 06/02/2023 CC  
Cron.  
R.G.N. 15314/2022

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15314/2022 R.G.,  
*proposto da*

**AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.**; elettivamente domiciliata in

in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso;

**-ricorrente-**

*nei confronti di*

**PEGORER e PAOLA**

elettivamente domiciliati

in



in virtù di procura su foglio separato

allegato al controricorso;

**-controricorrenti-**

per la cassazione della sentenza n. 680/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 24 marzo 2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

**FATTI DI CAUSA**

**1.** L'espropriazione presso terzi promossa, sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, da Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. in danno di Pegorer e Paola (nella quale terzi pignorati erano la medesima Banca Popolare di Vicenza e Veneto s.p.a.) fu sospesa dal giudice dell'esecuzione in seguito alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da parte del giudice investito della sua opposizione.

A seguito della definizione del giudizio di opposizione con condanna dei debitori e della riassunzione del procedimento esecutivo ad opera della stessa Banca Popolare di Vicenza (che aveva agito nella qualità di procuratrice speciale di Ambra SPV s.r.l., cui aveva ceduto i propri crediti), il giudice dell'esecuzione assegnò alla creditrice la somma di Euro 44.476,99.

Avverso l'ordinanza di assegnazione i debitori eseguiti, Pegorer e Paola proposero opposizione agli atti esecutivi: deducendo l'assenza di prova della titolarità, in capo ad Ambra SPV s.r.l., del credito fatto valere nei loro confronti; evidenziando la perdita della capacità processuale della Banca Popolare di Vicenza in conseguenza della sua sopravvenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa; ed eccependo l'improcedibilità dell'esecuzione, in



ragione delle procedure concorsuali parimenti avviate nei confronti delle banche terze pignorate.

**2.** Con sentenza 14 dicembre 2020, n. 1815, il Tribunale di Treviso, nel contraddittorio con S.G.A. s.p.a. (costituitasi quale procuratrice di Ambra SPV s.r.l.), accolse l'opposizione e revocò l'ordinanza di assegnazione, sul rilievo che la riassunzione del processo esecutivo, in danno degli opposenti, fosse stata effettuata da soggetto non titolare del diritto di credito.

**3.** La Corte di appello di Venezia, con sentenza 24 marzo 2022, n. 680, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Amco - Asset Management Company s.p.a. (già S.G.A. s.p.a.), in qualità di procuratrice di Ambra SPV s.r.l., avverso la decisione del Tribunale di Treviso.

La Corte territoriale, per un verso, in via generale, ha ritenuto che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., quale atto esecutivo conclusivo del procedimento per espropriazione forzata di crediti, è soggetta esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ.; per altro verso, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, ha rilevato che in tali termini era stato qualificato, sia dai debitori opposenti sia dal Tribunale investito dell'opposizione, l'atto di impugnazione dell'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, che era stata oggetto di contestazioni puramente formali.

Sulla base di tali rilievi ha, dunque, concluso che la sentenza di primo grado, quale decisione pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art.617 cod. proc. civ., concretasse un provvedimento non appellabile, ai sensi dell'art.618 dello stesso codice, non senza osservare che, nel caso di specie, non poteva operare il meccanismo della *translatio iudicii* né l'appello poteva essere



convertito in ricorso per cassazione, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

**4.** Avverso la sentenza della Corte lagunare propone ricorso per cassazione Amco - Asset Management Company s.p.a., sulla base di due motivi.

Rispondono con controricorso Pegorer e Paola

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.1.** Con il primo motivo (violazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ.) viene dedotta l'erronea qualificazione, da parte della Corte territoriale, del mezzo di impugnazione esperito dai debitori eseguiti avverso l'ordinanza di assegnazione.

La società ricorrente deduce che tale impugnazione non sarebbe rientrata nell'esclusivo paradigma dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cod. proc. civ., ma (anche) in quello dell'opposizione all'esecuzione, ex art.615 cod. proc. civ.: ciò, sia in ragione del contenuto sostanziale dell'impugnazione medesima, in quanto volta a paralizzare l'azione esecutiva esercitata contro gli opposenti; sia in ragione della circostanza che il giudice di primo grado, nella sentenza appellata, non aveva operato una formale qualificazione nel primo senso, mentre nella precedente ordinanza di rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per la riassegnazione della controversia alla sezione competente, era piuttosto presente una qualificazione del mezzo esperito nel secondo senso.

**1.2.** Con il secondo motivo (violazione dell'art.112 cod. proc. civ.) la sentenza impugnata viene censurata per avere omesso di



provvedere sui motivi di appello, limitandosi alla declaratoria di inammissibilità dello stesso.

**2.** Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono inammissibili.

**2.1.** La Corte di appello, in primo luogo, ha rilevato che il Tribunale aveva espressamente qualificato il rimedio esperito da Pegorer e Paola come opposizione agli atti esecutivi, sottolineando come l'esercizio del potere di qualificazione attribuito al giudice dell'opposizione incida sul regime impugnatorio del provvedimento e come, in funzione di tale incidenza, se il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice *a quo*, esso ben può essere esercitato dal giudice *ad quem*; in secondo luogo, ha espressamente preso posizione sul merito di tale qualificazione, reputandola corretta alla luce del carattere formale delle doglianze proposte dagli opposenti, tendenti a contestare la rituale riassunzione del processo esecutivo, già sospeso, da parte di soggetto a ciò non legittimato; in terzo luogo, ha osservato che il provvedimento opposto (ordinanza ex art.553 cod. proc. civ.) non avrebbe potuto essere altrimenti impugnato se non con l'opposizione agli atti esecutivi, tanto più correttamente esperita, nella fattispecie, in quanto l'ordinanza di assegnazione non esorbitava dal suo contenuto istituzionale, essendosi limitata a risolvere sommariamente le contestazioni sollevate dai debitori sulla titolarità del credito.

**2.2.** Tutti i predetti rilievi, svolti dalla Corte di merito, sono corretti *in iure*.

**2.2.a.** Da un lato, infatti, va ricordato che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata in base al c.d. *principio dell'apparenza*, ovvero sia con esclusivo riferimento alla qualificazione



giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice *ad quem* di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (tra le molte, cfr. Cass. 22/06/2016, n. 12872; Cass. 24/06/2021, n. 18182; Cass. 06/12/2021, n. 38587).

**2.2.b.** Dall'altro lato, va pure ribadito, sulla scorta di principi reiteratamente espressi da questa Corte, che, avverso l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., l'opposizione agli atti esecutivi è l'unico rimedio esperibile per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, mentre tale rimedio non è, invece, utilizzabile allorché si intenda contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in relazione al quale, anche nell'esecuzione presso terzi, il rimedio esperibile è quello dell'opposizione all'esecuzione. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro, può essere svolta fintanto che tale diritto è minacciato o viene esercitato dal creditore, e non dopo che il processo esecutivo si è definitivamente concluso con l'assegnazione del credito pignorato.

Il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non può, dunque, esperirsi contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., la quale chiude il processo di espropriazione presso terzi, cosicché il debitore non può più avvalersi del predetto strumento, perché la procedura è ormai esaurita (in tema, Cass. 24/02/2011, n. 4505, in motiv.; più recentemente, cfr. Cass. 20/09/2022, n. 27478, non mass.).

**2.2.c.** La Corte territoriale, dopo avere esattamente osservato, in termini generali, che le contestazioni afferenti ai vizi del provvedimento di assegnazione possono essere fatte valere soltanto



con l'opposizione agli atti esecutivi – e dopo avere rilevato, in particolare, che il primo giudice, nella motivazione della sentenza, aveva confermato la qualificazione in tali termini dell'impugnazione concretamente esperita da Pegorer e Paola (qualificazione già testualmente effettuata da parte degli opposenti nell'intestazione dell'atto di citazione) –, correttamente è pervenuta, dunque, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, stante l'espressa previsione di non impugnabilità delle sentenze pronunciate a norma dell'art.617 cod. proc. civ..

La predetta declaratoria, ovviamente, rendeva, poi, precluso l'esame dei motivi di gravame, sicché nessuna omessa pronuncia rispetto ad essi è ravvisabile nella decisione impugnata, anche in ragione della circostanza, pure questa debitamente rilevata dal giudice territoriale in piena conformità al consolidato orientamento di questa Corte, che nell'ipotesi di appello proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., essendo stato utilizzato inammissibilmente uno strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la *translatio iudicii* perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dovrebbe essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.), strutturalmente diverso (cfr., in termini, Cass. 03/03/2020, n. 5712).

**3.** In definitiva, il ricorso per cassazione proposto da Amco - Asset Management Company s.p.a. va dichiarato inammissibile.



**4.** Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

**5.** Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 6 febbraio 2023.

**IL PRESIDENTE**

Francesco Maria CIRILLO

